

**IN BREVE n. 009-2019**

**a cura di**

**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **GARANTE PRIVACY: LINEE-GUIDA SUI CODICI DI CONDOTTA** da DpIMo

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali informa che il [Comitato Europeo per la Protezione dei Dati \(EDPB\)](#) ha adottato linee-guida in materia di codici di condotta.

Le linee-guida mirano a fornire orientamenti pratici e supporto interpretativo rispetto all'applicazione degli articoli 40 e 41 del regolamento generale sulla protezione dei dati. Esse intendono contribuire a chiarire le procedure e le norme relative alla presentazione, all'approvazione e alla pubblicazione dei codici di condotta a livello sia nazionale che europeo; inoltre, dovrebbero offrire un chiaro quadro di riferimento per tutte le autorità di controllo, il Comitato e la Commissione nel valutare i codici di condotta in modo coerente snellendo le relative procedure.

Le linee-guida sono oggetto di una [consultazione pubblica](#) (in corso).

Per approfondimenti:

- [https://edpb.europa.eu/news/news/2019/european-data-protection-board-seventh-  
plenary-session-edpb-20192020-work-program\\_it](https://edpb.europa.eu/news/news/2019/european-data-protection-board-seventh-<br/>plenary-session-edpb-20192020-work-program_it)

Consultazione pubblica:

- [https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations/2019/guidelines-12019-  
codes-conduct-and-monitoring-bodies-under\\_it](https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations/2019/guidelines-12019-<br/>codes-conduct-and-monitoring-bodies-under_it)

per aprire CTRL + clic

## **NELLA DIFESA DELLE NOSTRE PENSIONI**

Le pensioni, debiti di valuta e non di valore, senza perequazione automatica presto saranno pensioni da fame...dopo anni di versamenti contributivi a valore corrente! **BASTA!**

**Scarica link (CTRL + clic)**

<https://wetransfer.com/downloads/82c3553ecb4d6f9272887df87dff3ab20190223080124/e98cfb559c0b72ab9daa4534b933500820190223080124/58f3b0>

## TUTELA GENITORIALITA'

Sulla pagina 18 del Corriere della Sera di venerdì 22 febbraio 2018 è stato pubblicato un lungo articolo sulla tutela delle genitorialità in Svezia: il 90% degli uomini resta a casa quando nasce un figlio, 20-30% in Germania, Belgio, Lussemburgo e Olanda, seguono Portogallo e Irlanda, l'Italia poco più del 10%.

In Italia è anche previsto da alcuni anni la possibilità dei padri di usufruire di un congedo obbligatorio, quest'anno di 5 giorni, a domanda nei primi 5 mesi di vita del bambino oltre alla possibilità di godere di un ulteriore giorno previo accordo con la madre in sua sostituzione al periodo di astensione obbligatoria a lei spettante. Tuttavia pur non essendoci specifiche preclusioni e distinzioni nelle varie disposizioni della legge riguardanti il lavoratore del settore pubblico e quello del settore privato, tali previsioni a tutela della genitorialità non sarebbero usufruibili dal pubblico dipendente.

Infatti il Dipartimento della Funzione pubblica, in risposta ad un quesito, avrebbe chiarito che le norme sul congedo parentale non si applicherebbero ai dipendenti pubblici "in quanto tale applicazione è subordinata all'approvazione di apposita normativa su iniziativa del ministero per la Pubblica amministrazione e semplificazione. Pertanto per i dipendenti pubblici rimangono in vigore gli istituti disciplinati nel d.lgs. 151/2001 e nei contratti collettivi nazionali di comparto".

Ma questo provvedimento a distanza di anni non sarebbe ancora stato emanato.....

Dunque, evento eguale ma tutela differente tra padre in pubblico impiego e padre lavoratore in settore privato ... insomma disparità di trattamento !!!

### **ALLEGATO A PARTE - ARAN rif.decreto min. 22dic2012 (documento 049) DIP.FUNZ:PUBBLICA 8629 del 20febr2013 (documento 050)**

La legge di bilancio 2019 (legge 145 del 30 dicembre 2018) al comma 278 non solo conferma anche per il 2019 la possibilità al congedo obbligatorio del padre ma lo amplia a 5 giorni (messaggio INPS 591 del 13 febbraio 2019).

Riassumendo:

entro 5 mesi del bimbo e con preavviso al datore di lavoro di almeno 15 gg

**nel 2013-2014 e 2015** – obbligo del padre di 1 giorno di astensione obbligatoria per la nascita del figlio (o adozione o affidamento) e possibilità di astensione di un ulteriore periodo di 2 giorni, anche continuativi, in sostituzione della madre in astensione obbligatoria;

**nel 2016** – conferma della possibilità del congedo obbligatorio del padre portato a due giorni anche non continuativi, anche se in sovrapposizione col congedo di maternità della madre lavoratrice dipendente e della astensione dal lavoro di due giorni di congedo facoltativo in alternativa al congedo obbligatorio di maternità della madre;

**nel 2017** – conferma del congedo obbligatorio del padre di due giorni; non riconfermati due giorni di congedo facoltativo in alternativa al congedo obbligatorio di maternità della madre

**nel 2018** – conferma del congedo obbligatorio del padre portato a 4 giorni e della possibilità di godere di un ulteriore giorno previo accordo con la madre in sua sostituzione al periodo di astensione obbligatoria a lei spettante;

**nel 2019** – conferma del congedo obbligatorio del padre portato a 5 giorni e della possibilità di godere di un ulteriore giorno previo accordo con la madre in sua sostituzione al periodo di astensione obbligatoria a lei spettante.

## *I pensionati sul piede di guerra*

"Alcuni politici ci hanno etichettato e ci hanno definito parassiti. E' davvero inaudito! - sbotta il professor Michele Poerio, presidente del Forum Nazionale dei Pensionati, e segretario generale CONFEDIR, oltre che presidente Nazionale FEDER.S.P.eV (Federazione sanitari pensionati e vedove medici-veterinari-farmacisti) - "Contro il cosiddetto contributo di solidarietà e contro il blocco della perequazione avviamo ben due ricorsi con azioni legali mirate come Forum Nazionale dei Pensionati. E' quanto abbiamo deciso a Roma,

**continua leggi in documento 051**

### **PENSIONI - CUMULO o RICONGIUNZIONE?**

Attenzione: la pensione si costruisce da giovani per goderla da vecchi e allora? ricongiungere o cumulare?

**Quando la ricongiunzione è conveniente** da PensioniOggi di sabato 23 febbraio 2019 a cura di Franco Rossini

In linea generale la ricongiunzione dei contributi è conveniente ove l'assicurato abbia avuto una progressione di carriera negli ultimi anni prima del pensionamento. In tal caso il trasferimento consente al lavoratore di **guadagnare una pensione superiore** rispetto al cumulo dato che i periodi assicurativi più risalenti nel tempo saranno valorizzati sulla base della retribuzione degli ultimi anni maturata nella cassa accentrante. In questi casi l'assicurato può ottenere il massimo profitto dai primi anni di assicurazione venendo tali annualità computate nella pensione in base alle retribuzioni più succulente riferite agli ultimi anni di carriera. L'operazione, però, se effettuata al momento del pensionamento rischia di **risultare costosa** per via dell'alto costo della riserva matematica a meno che l'assicurato abbia parecchia contribuzione da portare in detrazione dell'onere. Se la domanda è stata fatta molti anni prima il costo è in genere più abbordabile.

**Quando il cumulo è conveniente** da PensioniOggi di sabato 23 febbraio 2019 a cura di Franco Rossini

Di converso quando il lavoratore ha una carriera **non brillante** con retribuzioni decrescenti negli ultimi anni di lavoro a causa di disoccupazioni, integrazioni salariali o lavori precari il cumulo può risultare più conveniente della ricongiunzione. In tal caso, infatti, l'assicurato **può salvaguardare** il sistema di calcolo della gestione in cui ha contribuito quando aveva retribuzioni migliori. Evitando così una ricongiunzione che pur probabilmente gratuita risulterebbe peggiorativa della misura dell'assegno. Il cumulo può essere valido anche quando ci sono moltissimi anni di contributi e

quindi la ricongiunzione potrebbe limitare la crescita della pensione per il raggiungimento della massima anzianità contributiva.

**Altri fattori da tenere a mente** da PensioniOggi di sabato 23 febbraio 2019 a cura di Franco Rossini

- Nella scelta pesa anche un altro fattore: la **presenza di contribuzione** nella gestione separata dell'Inps.  
I periodi assicurativi nella gestione dei collaboratori di cui alla legge 335/1995 **non possono essere mai valorizzati tramite la ricongiunzione** ma solo con il cumulo. Pertanto un lavoratore che stia tentando la strada del pensionamento anticipato con 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi le donne) e per farlo abbia bisogno della contribuzione versata nella gestione dei parasubordinati **potrà farlo esclusivamente tramite il cumulo.**
- Altra variabile da prendere in considerazione è l'erogazione del TFS/TFR per i dipendenti pubblici. Con il cumulo la data di liquidazione del trattamento di previdenza è fissata, di regola, per legge **decorsi 12 mesi + 90 giorni dal compimento dei 67 anni.** Nessun slittamento è previsto in caso di ricongiunzione dei periodi assicurativi. Anche nel caso di accesso alla pensione con quota 100 in cumulo sono previsti termini dilatori per l'erogazione delle indennità di fine servizio.
- Infine la ricongiunzione può essere presa in considerazione ove consenta di ottenere la liquidazione della pensione ad un'età o con requisiti **contributivi inferiori** rispetto a quelli vigenti nell'ordinamento pubblico. Dato che a seguito della Legge Fornero i requisiti di pensionamento sono, salvo specifiche eccezioni, identici in tutte le gestioni pubbliche questa possibilità resta ormai a vantaggio solo degli iscritti ad alcuni fondi speciali dell'Inps (esempio fondo volo o Enpals) o **per i liberi professionisti** assicurati presso le casse ordinistiche. I cui regolamenti fissano talvolta requisiti di pensionamento più favorevoli rispetto a quelli vigenti nell'Inps in virtù dell'autonomia statutaria riconosciuta dalla legge.

## **COME ABBATTERE LE LISTE DI ATTESA**

Parere positivo sul testo del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa da parte delle Regioni Autonome e della Conferenza Stato-Regioni dopo l'accoglimento di alcune modifiche tecniche da parte del Ministero.

In Lombardia i consiglieri Marco Fumagalli e Gregorio Mammì hanno chiesto al presidente Fontana di recepire il [Piano nazionale](#) ed introdurre, tra le altre cose, “la totale visibilità e condivisione delle agende di prenotazione delle strutture pubbliche e private accreditate, nonché quelle dell'attività istituzionale e della libera professione intramuraria, da parte dei sistemi informativi aziendali e regionali”.

**CTRL + clic per aprire collegamento**



**[IL TESTO DEL PNGLA APPROVATO](#)**

In particolare, quattro classi pure per esami e visite specialistiche:

U - Urgente da espletarsi entro 72 ore;

B - Breve espletabile entro 10 giorni;

D - Differibile: attesa entro 30 giorni se per visita specialistica, entro 60 giorni se per esame;

P - Programmata da espletarsi entro 120 giorni.

Se i tempi non sono rispettati il paziente effettuerà la prestazione in libera professione intramuraria pagando solo il ticket.

Aziende e Regioni dovranno garantire che almeno il 90% delle prestazioni specialistiche brevi e differibili (e dal 2020 anche programmate) trovi risposte nei tempi massimi indicati, o i Direttori generali saranno rimossi.

## **COMUNICAZIONE DEI TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE** da Newsletter OMCeOMI n.9/2019

Si sottolinea che in base a quanto sancito dalla L. 175/1992, all'art.1 comma 4, *"Il medico non specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private.... L'attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione. Copia di tale attestato va depositata presso l'ordine provinciale dei medici-chirurghi e odontoiatri. Tale attestato non può costituire titolo alcuno ai fini concorsuali e di graduatoria."*

Facendo un esempio concreto, quindi, il sanitario che non possiede il titolo di specializzazione potrà utilizzare, ai fini della pubblicità dell'informazione sanitaria, ad esempio, la dicitura di "Geriatra" qualora abbia svolto effettivamente l'attività che intende pubblicizzare, ma non potrà utilizzare la dicitura "Specialista in Geriatria" in quanto non in possesso del titolo di specializzazione.

Qualora il medico sia in possesso del titolo di specializzazione, anche ai fini dell'inserimento del titolo stesso nel proprio ricettario o nelle carte professionali o in qualsiasi altro scritto, dovrà necessariamente depositarlo presso l'Ordine di iscrizione, affinché possa essere inserito nell'Albo. Inoltre l'art.64 del codice di deontologia medica ricorda tra i doveri di collaborazione con il proprio ordine professionale che *"...Il medico è tenuto a comunicare al Presidente dell'Ordine i titoli conseguiti utili al fine della compilazione e tenuta degli albi"*.

Da ultimo, si rammenta che le Università non informano gli Ordini quando un Medico consegue una specializzazione. Pertanto, deve essere il Medico che, come detto, notizia l'Ordine in merito.

---

## **CONCORSI: PORTE APERTE** da Newsletter OMCeOMI n.9/2019

Il Ministero della Salute ha inoltrato una circolare per sollecitare l'adeguamento dei bandi di concorso rispetto a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, ai commi 547 e 548. Tale legge ha aperto la possibilità di partecipare ai concorsi agli specializzandi dell'ultimo anno.

**ALLEGATO A PARTE - MIN.SALUTE Circolare conc. specializzandi (documento 052)**

## **GRILLO RICORDA SORDI E IL 'SUO' DR. TERSILLI: "RITRATTO IRONICO, LUCIDO E SPIETATO DI CIÒ CHE ERA LA SANITÀ PRIMA DEL SSN. LUNGA VITA AL SSN. NON SI PUÒ TORNARE INDIETRO"**

da QuotidianoSanità del 26.02.2019

Così il Ministro in un tweet ha voluto ricordare il grande attore romano a 16 anni dalla scomparsa: *"Il 'Medico della Mutua' è un ritratto ironico, lucido e spietato di ciò che era la sanità italiana prima della creazione del Ssn"*.

Fnomceo: “Auguriamo anche noi, insieme al Ministro, lunga vita al Servizio sanitario nazionale e ai suoi straordinari professionisti”

## Leggi in

[http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo\\_id=71314&fr=n](http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=71314&fr=n)

### **REGIME START UP ANCHE PER IL MEDICO PENSIONATO** da Sole 24 ore – risposta 450 a cura di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

**D** - Un medico pensionato, ha aperto la partita Iva a marzo 2018, con regime ordinario. Nel 2018 ha emesso fatture e incassato 8.152 euro di compensi. Dal 2019 può applicare il regime forfettario? Può applicare il 5% di imposta sostitutiva come start-up, essendo un over 55?

**R** - Il passaggio dal regime optato al momento in cui è stata aperta l'attività (2018) al regime naturale, cioè quello forfettario, è stato dichiarato sempre eseguibile senza attendere il compimento del vincolo temporale triennale. Tale spunto interpretativo, oltre che dalla risoluzione 64 del 14 settembre 2018, è stato confermato dalle Entrate. Più delicato è invece valutare se spetta o meno il regime startup con imposta sostitutiva del 5 per cento. Al riguardo si segnala che l'età anagrafica è del tutto irrilevante, mentre depone per la risposta positiva la circostanza che dall'inizio della attività non è trascorso un quinquennio, il che, in linea con un caso analogo risolto con la circolare 10/E/2016, porterebbe a concludere che, per i quattro anni residui dal 2019 al 2022, spetti al lettore l'applicazione dell'imposta sostitutiva al 5 per cento.

### **FRANCOBOLLI 2019 - NUOVE EMISSIONI**

#### **Commemorativo di Francesco Morosini nel IV centenario della nascita**

Data di emissione 26 febbraio 2019



Vignetta: assembla una serie di elementi figurativi rappresentativi di Francesco Morosini e delle sue gesta: a destra un'antica carta geografica del Regno di Morea, a sinistra un'opera pittorica raffigurante Francesco Morosini e in primo piano un modello in legno di galea, tipica nave da guerra usata nel Mar Mediterraneo dal IX al XVIII secolo, queste due ultime opere conservate nel Museo Correr di Venezia. Completano il francobollo le leggende "FRANCESCO MOROSINI", "1619 1694", la scritta "ITALIA" e l'indicazione tariffaria "B". Bozzettista: Gaetano Ieluzzo. Stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia.

Data di emissione: 26 febbraio 2019.

Valore: tariffa B.

Tiratura: due milioni e cinquecentomila esemplari.

Vignetta: assembla una serie di elementi figurativi rappresentativi di Francesco Morosini e delle sue gesta: a destra un'antica carta geografica del Regno di Morea, a sinistra un'opera pittorica



raffigurante Francesco Morosini e in primo piano un modello in legno di galea, tipica nave da guerra usata nel Mar Mediterraneo dal IX al XVIII secolo, queste due ultime opere conservate nel Museo Correr di Venezia.

Completano il francobollo le leggende “FRANCESCO MOROSINI”, “1619 1694”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Bozzettista: Gaetano Ieluzzo.

Stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia.

Colori: sei.

Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Grammatura: 90 g/mq.

Supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq

Adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco).

Formato carta e formato stampa 40 x 30 mm.

Formato tracciatura: 46 x 37

Dentellatura: mm. 11 effettuata con fustellatura.

Foglio: quarantacinque esemplari.

### **AGENZIA ENTRATE COMUNICA - ATTENZIONE ALLE EMAIL** **“NOTIFICA IN MERITO A DEBITO” SI TRATTA DI FALSI MESSAGGI AI** **DANNI DEI CONTRIBUENTI** Roma, 21 febbraio 2019

L’Agenzia informa che in questi giorni stanno circolando delle email con oggetto del tipo “*Notifica in merito a debito. Atto N. xxxxxxxxx*” provenienti da un mittente denominato “Servizi finanziari”. I messaggi avvertono gli utenti di un presunto debito e invitano a consultare una lettera allegata, recando in calce i riferimenti telefonici reali di uffici dell’Agenzia delle Entrate. Il documento allegato ai messaggi è in realtà un virus informatico che può infettare i computer degli utenti.

L’Agenzia, totalmente estranea all’invio di queste false comunicazioni, invita i cittadini a cestinare immediatamente queste email e, in ogni caso, a non aprire file allegati o cliccare su eventuali collegamenti web sospetti.

### **NUOVO CALENDARIO FISCALE: DICHIARAZIONI DEI REDDITI AL 30** **NOVEMBRE E TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA** **CERTIFICAZIONE UNICA DAL 7 AL 16 MARZO** da FimmgNotizie di mercoledì 27 febbraio 2019

Nuovo calendario fiscale:

- dichiarazioni dei redditi: 30 novembre;
- termine di versamento per il primo acconto e saldo: 16 luglio;
- trasmissione telematica della certificazione unica: dal 7 al 16 marzo;
- utilizzo del modello F24 per i versamenti di tutti i tributi, incluse le tasse universitarie.

### **TUTELA GENITORIALITA’ - CONGEDI OBBLIGATORI PER IL PADRE** Sul numero di lunedì 25 febbraio 2019 a pag. 4 dell’inserto «la guida rapida» del Sole 24 ore si

legge (a cura di Ornella Lacqua e Manuela Lombardo): **“Pubblico e privato - per i padri lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il ministro della Pa deve ancora approvare una norma che individui e definisca ambiti, modalità e tempi di armonizzazione della disciplina”.**

Conclusioni:

paternità il congedo obbligatorio sale a 5 giorni e a questi se ne può aggiungere uno facoltativo

- neo papà lavoratori del settore privato: SI'
- neo papà lavoratori del settore pubblico: NO

## **AGENZIA ENTRATE (FISCO OGGI) - FINO ALL'8 MARZO LE COMUNICAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO**

**La proroga, valida soltanto per quest'anno, va incontro alle richieste rappresentate dalla categoria interessata e non intaccherà la tempistica prevista per la campagna dichiarativa 2019**

Slitta dal 28 febbraio all'8 marzo 2019 il termine per l'invio all'Agenzia delle entrate, da parte degli amministratori di condominio, dei dati relativi alle spese sostenute nel 2018 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, nonché per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all'arredo delle parti comuni dell'immobile ristrutturato.

Si tratta di informazioni utili all'elaborazione della dichiarazione precompilata 2019 e, in particolare, all'inserimento delle detrazioni fiscali spettanti per tali oneri.

A disporre il rinvio, che accoglie le richieste dei rappresentanti della categoria, è il [provvedimento 27 febbraio 2019](#) del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato d'intesa con il Mef - dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

La proroga, precisa il provvedimento, è valida soltanto per quest'anno e non avrà alcuna ripercussione sulla tempistica prevista per la campagna dichiarativa 2019.

Per la trasmissione andranno utilizzate le nuove [specifiche tecniche](#), approvate con [provvedimento del 6 febbraio 2019](#) (vedi [“Cambiano le specifiche tecniche per parlare all'Anagrafe tributaria”](#)), implementate con ulteriori informazioni per consentire di predisporre una dichiarazione precompilata sempre più completa e per recepire le novità normative introdotte dalla legge 205/2017 in materia di interventi agevolabili, come le spese che danno diritto al “bonus verde”.

per aprire CTRL + clic

**ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Provvedimento n. 48597 del 27.02.2019 (documento 053)**

## **INPS - LA DOMANDA PER RISCATTARE I PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE** da DplMo - fonte: Inps

L'INPS ha pubblicato, sul proprio sito internet, il modulo di domanda per **riscattare i periodi non coperti da contribuzione**, così come previsto dall'articolo 20, commi da 1 a 6, del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4.

### **Art. 20 Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione**

1. In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per



l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianita' contributiva al 31 dicembre 1995 e non gia' titolari di pensione, hanno facolta' di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra la data del primo e quella dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano gia' coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

2. L'eventuale successiva acquisizione di anzianita' assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto gia' effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.

3. La facolta' di cui al comma 1 e' esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado, e l'onere e' determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L'onere cosi' determinato e' detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 1 puo' essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, e' deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il versamento dell'onere puo' essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in massimo 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non puo' essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora cio' avvenga nel corso della dilazione gia' concessa, la somma ancora dovuta sara' versata in unica soluzione.

6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente: «5-quater. La facolta' di riscatto di cui al presente articolo, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, e' consentita, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di eta'. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto e' costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenza alla data di presentazione della domanda.».

Per il **triennio 2019/2021** gli iscritti alla gestione ordinaria e alla gestione separata dell'Inps (sono escluse le casse professionali), privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (soggetti che non hanno alcun versamento contributo prima del 31 dicembre 1995), hanno facoltà di riscattare eventuali «buchi contributivi» dal 1° gennaio 1996.

Il riscatto può riguardare un **periodo non superiore a 5 anni**, anche non continuativi.

Il costo (pari ai contributi calcolati sull'ultima retribuzione/reddito) è detraibile per il 50% dall'Irpef, in 5 rate annuali.



[www.inps.it](http://www.inps.it) >> pagina Prestazioni e servizi >> Tutti i moduli

**ALLEGATO A PARTE - INPS Domanda riscatto periodi non coperti da contribuzione (documento 054)**

oppure vedi anche

CTRL + clic



**Domanda di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione**

**AGENZIA ENTRATE da FiscoOggi** di venerdì 1 marzo 2019

## **CASA E FISCO: LOCAZIONI E AFFITTI**

Questo volume intende fornire un quadro esaustivo della disciplina tributaria relativa alla locazione immobiliare, aggiornato con le innovazioni della cedolare secca sugli affitti, dell'obbligatorietà dell'attestazione per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali e del nuovo regime fiscale delle locazioni brevi. Le numerose novità fiscali degli ultimi anni sui contratti di locazione, infatti, rendono necessaria un'opera costantemente aggiornata che le raggruppi.



28 Febbraio 2019

autore: Jean-Claude Mochet

editore: Fag

pagg: 351

Le numerose novità fiscali, introdotte in più fasi nel corso degli ultimi anni, in materia di imposte dirette e indirette sui contratti di locazione, rendono necessaria un'opera costantemente aggiornata che le raggruppi. Questo volume intende fornire un quadro esaustivo della disciplina tributaria relativa alla locazione immobiliare, aggiornato con le novità riguardanti la cedolare secca sugli affitti, l'obbligatorietà dell'attestazione per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali, rilasciata dalle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori, in merito ai contratti di locazione a canone concordato e il nuovo regime fiscale delle locazioni brevi, prendendo in esame le singole imposte che colpiscono i contratti di locazione (Iva, imposta di registro, imposta di bollo, Irpef e

cedolare secca) e, più in generale, la disciplina sulla locazione immobiliare e finanziaria. Ogni argomento è trattato con taglio pratico alla luce della più recente normativa e prassi giurisprudenziale. Completano la trattazione esempi di calcolo, oltre 240 casi risolti e alcune tabelle riassuntive che schematizzano in modo chiaro e sintetico la materia. Il volume si divide in sette capitoli. Nel primo, “*I contratti di locazione*”, sono analizzate le principali tipologie contrattuali che delineano un quadro generale, gli obblighi dell'attestato di prestazione energetica (Ape) e le novità, riguardanti il *leasing* immobiliare abitativo, introdotte dalla Stabilità 2016 (legge 208/2015), prima di addentrarsi nelle particolarità della disciplina fiscale. Nel secondo capitolo, “*L'imposta sul valore aggiunto*”, è illustrato il particolare regime Iva delle locazioni di beni immobili da parte delle imprese, alla luce delle novità introdotte dal Dl 223/2006 (cosiddetta *manovra Bersani-Visco*), così come modificate dal Dl 83/2012. Completano il capitolo una serie di riferimenti sulla recente giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia. Infine, c'è da sottolineare che il volume è disponibile anche nella versione informatica (*file pdf*) scaricabile secondo le istruzioni riportate in fondo al testo.

Nella versione digitale tutti i rimandi sono attivabili con un semplice *clic*.

a cura di r.fo.

**CTRL + clic:** [PDF](#) - [Stampa](#)



**NOI CHE ABBIAMO LAVORATO 40 ANNI (E PIÙ)  
PER UNO STATO EQUO E SOLIDALE**

**CI METTIAMO LA FACCIA!!!**



*Uno speciale a tutela delle pensioni di tutti  
contro la parziale rivalutazione delle pensioni  
e contro qualsiasi taglio previdenziale*

## **CI METTIAMO LA FACCIA !!!**

Lettera del Presidente a cura di Michele Poerio.

Ecco tutti i tagli già subiti dalle pensioni a cura di Michele Poerio e Carlo Sizia

Una storia democratico-populista italiana a cura di Pietro Gonella

Tagli alle pensioni: è vera equità? a cura di Michele Poerio

Pensionati uniti a Milano Assemblea del 14 dicembre 2018 al Teatro Nuovo Ufficio stampa FEDER.S.P.eV.- Forum Nazionale dei Pensionati

Riforma pensioni - I numeri non mentono su Quota 100 e Legge Fornero a cura di Giuliano Cazzola.

Le nostre azioni a tutela delle pensioni

**LEGGI IN (CTRL + clic)**

<https://www.federspev.it/documenti/pdf/5c6ff60590402.pdf>

## **SCATTANO GLI INCENTIVI PER I VEICOLI PIU' PULITI. ECOTASSA PER CHI INQUINA** - Agenzia Entrate da FiscoOggi di venerdì 1 marzo 2019

**Dal 1° marzo, bonus fino a 6mila euro per l'acquisto di auto "verdi" e malus fino a 2.500 euro per chi invece continua a scegliere quelle con alte emissioni di CO<sub>2</sub>**

Modalità applicative delle disposizioni, introdotte dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da [1031](#) a 1047 e da [1057](#) a 1064, legge 145/2018), sugli incentivi per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e sulla tassazione progressiva per chi, al contrario, compra quelli più inquinanti, con emissioni superiori a 160 CO<sub>2</sub> g/km. Agevolazioni anche per ciclomotori e motocicli "puliti", ma solo in caso di contestuale rottamazione di quelli più inquinanti. Detrazione del 50% sulle spese di installazione delle colonnine di ricarica private.

Con la [risoluzione n. 32/E](#) del 28 febbraio 2019, l'Agenzia delle entrate fornisce i primi chiarimenti sull'ecobonus e sull'ecotassa, disposizioni operative a partire dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021.

### **Gli incentivi per le auto "ecologiche"**

La prima misura incentivante riguarda l'acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni di CO<sub>2</sub>. A favore dell'acquirente, è previsto un contributo, non cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale, tra i 1.500 e i 6mila, differenziato sulla base di due fasce di emissioni di CO<sub>2</sub> e della contestuale consegna o meno per la rottamazione di un analogo veicolo omologato alle classi Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4. È riconosciuto dal venditore sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto. Le imprese costruttrici rimborseranno lo sconto al venditore e, a loro volta, potranno recuperarlo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in compensazione tramite F24. Costruttore del veicolo – ricorda l'Agenzia precisa – è colui che detiene l'omologazione e rilascia

all'acquirente la dichiarazione di conformità, assumendosi la piena responsabilità di quanto certificato.

Il contributo spetta per i veicoli acquistati (anche in leasing) e immatricolati in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di categoria M1 nuovi di fabbrica, caratterizzati da basse emissioni di CO<sub>2</sub>, inferiori a 70 g/km, con prezzo di listino ufficiale inferiore a 50mila euro, Iva esclusa. Le imprese costruttrici devono conservare copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto (a esse tempestivamente trasmessi dal venditore) fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di emissione della fattura.

La risoluzione precisa che, se contestualmente all'acquisto avviene la consegna per la rottamazione di un veicolo della medesima categoria, il venditore dovrà trasmettere alle imprese costruttrici anche la copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, la copia dell'estratto cronologico e l'originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione. Se il venditore, entro quindici giorni, non avvia alla demolizione il veicolo usato consegnato dall'acquirente o non ne richiede la cancellazione per demolizione, l'impresa produttrice o importatrice non potrà beneficiare del credito d'imposta.

### **Bonus rottamazione per le moto**

Agevolazioni anche per gli acquisti di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi.

In particolare, è previsto il riconoscimento, sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto da parte del venditore, di un contributo pari al 30%, fino a un massimo di 3mila euro, nel caso di consegna per la rottamazione di un veicolo appartenente alle categorie Euro 0, Euro 1 o Euro 2. Il bonus, non cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale, verrà successivamente rimborsato al venditore dalle imprese costruttrici o importatrici del veicolo, che poi recuperano la somma sotto forma di credito d'imposta.

Per fruire del contributo, sono previsti l'obbligo di demolizione del veicolo usato, la richiesta di cancellazione allo sportello telematico dell'automobilista e il divieto di reimmettere in circolazione i veicoli usati.

La norma prevede specifici obblighi di conservazione dei documenti da parte delle imprese costruttrici o importatrici. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, sono tenute a conservare: copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto; copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, in originale, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista.

### **Detrazione per le colonnine di ricarica**

Tra le misure incentivanti, anche l'agevolazione fiscale per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica. La disposizione prevede una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, inclusi i costi per la richiesta di potenza aggiuntiva fino a un massimo di 7 kW.

Possono fruire del bonus sia le persone fisiche sia le società che sostengono le spese e possiedono o detengono l'immobile o l'area.

La detrazione: va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo; spetta nella misura del 50% delle spese sostenute; si calcola su un importo totale non superiore a 3mila euro. Per quanto concerne le infrastrutture, devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico, ad esempio un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza dell'edificio stesso.

### **Ecotassa progressiva se l'auto inquina**

I veicoli nuovi di categoria M1 acquistati, anche in leasing, fra il 1° marzo 2019 e il 31 dicembre 2021 con alte emissioni di CO<sub>2</sub> (superiori a 160 g/km) sono soggetti a una tassa progressiva parametrata alla quantità di grammi di CO<sub>2</sub> emessi per chilometro. L'imposta si applica anche ai

veicoli, già immatricolati all'estero, che poi vengono immatricolati in Italia. È dovuta quando l'acquisto (anche in locazione finanziaria) e l'immatricolazione avvengono entrambi nell'arco temporale indicato (1/3/2019-31/12/2021); di conseguenza, ad esempio, non è assoggettato al pagamento dell'imposta chi ha concluso il contratto di acquisto del veicolo il 28 febbraio 2019, con immatricolazione avvenuta il 1° marzo 2019.

Sono previsti quattro scaglioni di emissioni di Co2 cui l'imposta è parametrata. Il versamento è effettuato, dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione per conto dell'acquirente, tramite modello "F24 Elide", indicando il codice tributo "3500" (vedi "[Ecotassa: pronti per il versamento: pubblicato il codice tributo ad hoc](#)").